

# COMUNE DI CASALGRANDE

Provincia di Reggio Emilia



- Polo Estrattivo n. 18 "SALVATERRA" -

## CAVA "FONDO SIBERIA 2"

(Aut. n° 45 del 30/05/2002)

(L.R. 17/91 e ss.mm.ii)

### PROGETTO DI RIASSETTO AMBIENTALE

OGGETTO:

#### PROPOSTA DI CONVENZIONE

DATA:

10/12/2018

COMMITTENTE:

#### CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.

Via XXV Aprile n. 70 - Tel 0522/620345 - Fax 0522/620900  
42013 Salvaterra di Casalgrande (RE)

PRATICA:

18-031

REL:

05

PROGETTO:

#### Ing. Simona Magnani

Via Canalina n. 1 - 41040 Polinago (MO)  
Cell: 328/8156599 - Pec: simona.magnani@ingpec.eu  
P.IVA: 03130830361 - CF: MGNSMN82M511462J

COLLABORATORI:

#### Ing. Lorenza Cuoghi

GRAFICA E PAESAGGISTICA:

#### Arch. I. Lorenzo Ferrari

Strada Vaciglio Sud n. 1123 - 41126 Modena (MO)  
Cell: 349/5797904 - Pec: lorenzo.ferrari@archiwoodpec.it  
P.IVA: 02984400362 - CF: FERLINZ74D27F257R

CONSULENZE SPECIALISTICHE:  
**Dott. For. Paola Romoli**

FILE: 18-031-Rel05-Convenzione Siberia 2.doc

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI RIASSETTO AMBIENTALE  
PER LA CAVA DENOMINATA “FONDO SIBERIA 2”  
RICOMPRESA NEL POLO ESTRATTIVO N. 18 “SALVATERRA”**

FRA

L'arch. GIULIANO BARBIERI nato a Sassuolo (Prov. MO) il 01/07/1968, (C.F. BRBGLN68L01I462R) agente nella sua qualità di Responsabile del 2° Settore “Urbanistica ed Edilizia privata” e non altrimenti in rappresentanza del Comune di Casalgrande, in seguito citato nel presente atto come COMUNE, con P.IVA 00284720356;

E

Il Sig. Frascari Romano nato a Casalgrande (RE) il 13/07/1951, residente a Rubiera (RE), nella sua qualità di Legale rappresentante della Società CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (che in seguito verrà citata come Società) con sede a Casalgrande (RE) in Via XXV Aprile n.70 con C.F./P.IVA 00674130356.

**PREMESSO**

- che la ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. in data \_\_/\_\_/\_\_ con protocollo di ricezione SUAP n. \_\_\_\_\_ ha presentato al Comune domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione al Riassetto Ambientale della cava “FONDO SIBERIA 2” per l'esecuzione di interventi di tipo morfologico e vegetazionale;
- che l'area oggetto di Riassetto Ambientale in argomento è ricompresa nel Polo Estrattivo denominato "Salvaterra" identificato dal n. 18 del P.A.E. del Comune di Casalgrande, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 03/03/2011;
- che il Polo Estrattivo n. 18 è compreso nel Piano di Coordinamento Attuativo di iniziativa privata, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 09/04/2014 (P.C.A.);
- che l'area in argomento è identificata al Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al Foglio 3, mappali 75, 76, 77, 78, parte 94 e fronte, parte 118 e fronte e confina a nord e sud con ragioni della Ditta intestata, a ovest con terreni in disponibilità appartenenti alla Ditta Agrifaunistica S.P.A., ad est con aree Demaniali;
- che la disponibilità dei suoli interessati dall'intervento di riassetto ambientale della cava deriva da titolo di proprietà/disponibilità a procedere;
- che contestualmente alla domanda è stato presentato il piano di riassetto ambientale della cava;

- che tali atti progettuali prevedono il mantenimento sia delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/i privati e/o attività;
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto dal P.A.E. vigente e dalle specifiche disposizioni dell'art. 8 co. 1 e 4 delle NTA di P.A.E.;
- che la competente Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive ha esaminato, ai sensi della L.R. 17/91, la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici amministrativi, esprimendo il proprio avviso \_\_\_\_\_ con parere n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;
- che la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;
- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2, della L.R. n. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;
- che deve ora procedersi alla traduzione in apposito atto pubblico degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande con prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, atti che in seguito verranno citati come Progetto;
- che detti elaborati di progetto sono così costituiti:

Fascicolo 1 – RELAZIONE TECNICA;  
 Fascicolo 2 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;  
 Fascicolo 3 – RELAZIONE PAESAGGISTICA;  
 Fascicolo 4 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;  
 Fascicolo 5 – PROPOSTA DI CONVENZIONE;  
 Tavola 1 – COROGRAFIA;  
 Tavola 2 – STATO DI FATTO – “Planimetria di rilievo”  
 Tavola 3 – STATO DI FATTO - “Planimetria catastale/Particellare”;  
 Tavola 4 – PROGETTO – “Sistemazione morfologica”;  
 Tavola 5 – PROGETTO – “Sistemazione vegetazionale”;  
 Tavola 6 – PROGETTO – “Sezioni 1-2 -3”.

Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività di sistemazione in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

## TITOLO I

### **ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA**

#### **Art. 1 – SUPERFICIE DI INTERVENTO**

La cava in oggetto si estende su una superficie complessiva di 57.740 mq, di cui 2.665mq corrispondenti ad area demaniale.

#### **Art. 2 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA**

La Ditta dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava opportunamente rilevati e cartografati su base C.T.R. in scala adeguata; copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio Tecnico Comunale per i dovuti controlli.

#### **Art. 3 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA**

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali:

- Comune di Casalgrande (RE)
- Denominazione della cava
- Proprietà e Ditta Esercente
- Direttore responsabile dei lavori
- Progettista
- Sorvegliante
- Estremi dell'atto autorizzativo e scadenza dell'autorizzazione convenzionata
- Recapito telefonico del responsabile di cava

#### **Art. 4 – DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PRESSO LA CAVA**

Presso la cava, oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di Polizia mineraria, dovranno essere disponibili per la vigilanza da parte del personale autorizzato i seguenti documenti in copia conforme:

- autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva;
- convenzione attuativa sottoscritta;
- progetto di sistemazione e recupero ambientale;
- norme tecniche di attuazione del PAE.

#### **Art. 5 – CONTENIMENTO DEL RUMORE**

L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali più vicini non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.

## TITOLO II

### **TARIFFE - GARANZIE - OBBLIGHI**

#### **Art. 6 - DENUNCIA INIZIO LAVORI**

La Ditta deve comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, al Comune, alla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Area Affluenti Po - Ambito di Reggio Emilia e alla A.U.S.L. competente.

Contestualmente alla denuncia di esercizio, la Ditta dovrà trasmettere alla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Area Affluenti Po - Ambito di Reggio Emilia e all'A.U.S.L. competente, copia del piano di sistemazione della cava di cui agli atti di progetto.

#### **Art. 7 – DURATA AUTORIZZAZIONE**

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 17/91 smi e dell'art. 15 delle norme tecniche del P.A.E. comunale, la durata dell'autorizzazione è stata fissata in anni 5, a partire dalla data di notifica alla ditta della relativa autorizzazione.

La Ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizione della convenzione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

#### **Art. 8 - PROROGA DELLA CONVENZIONE**

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2, della L.R. n. 17/91 smi, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei termini e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

#### **Art. 9 - GARANZIA PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi del primo Comma, Lettera e) dell'Art. 12 della L.R. n. 17/91, la Società dovrà presentare idonea garanzia finanziaria complessivamente di €1.181.920,32, corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, IVA compresa, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto a copertura dei lavori di sistemazione finale e delle successive manutenzioni post-esercizio, con le prescrizioni appresso specificate:

- a) l'ammontare della 1° garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di € 1.150.254,81 corrispondente al 100 per cento della spesa presunta per opere di

sistemazione, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto (fascicolo 2), di cui 300 € per opere di cantierizzazione, 859.784,50 € per sistemazione morfologica, 76.856,81€ per sistemazione vegetazionale, 5.890,50€ per percorsi ciclopeditoni, oltre a 207.423,00 € di I.V.A.;

- b) l'ammontare della 2° garanzia finanziaria, relativa alla sola manutenzione dell'impianto agroforestale realizzato, è definito nel successivo articolo 10;
- c) la garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di \_\_\_\_\_ (fidejussione bancaria) contratta in data \_\_\_\_\_ presso l'Istituto \_\_\_\_\_, ferma restando la possibilità di cambiare istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza;
- d) il valore della garanzia in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatosi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT;

- e) entro quindici giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata;
- f) la mancata attestazione di cui alla precedente lettera c), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. n° 17/91 smi e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie;
- g) la Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria;
- h) all'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo art. 16 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria.

L'aggiornamento di cui al precedente punto d) dovrà tenere conto della riduzione del valore della garanzia di cui trattasi.

#### **Art. 10 - GARANZIA DELLA MANUTENZIONI DELLE PIANTUMAZIONI**

A garanzia del ripristino vegetazione, da eseguire sulla base del progetto approvato, la Società dovrà presentare garanzia finanziaria a copertura dei costi di manutenzione delle piantumazioni per un tempo di due anni dalla messa a dimora delle piante, per un valore di € 31.665,51 € (iva compresa 22%) pari al 100% della spesa presunta per manutenzione post-esercizio, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto (fascicolo 2); tale garanzia è costituita a mezzo di fidejussione da depositarsi con modalità analoghe a quelle indicate all'art. 9.

Lo svincolo della fidejussione avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione che dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'UTC. Detto certificato dovrà essere notificato alla Società entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

#### **Art. 11 - SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE**

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;

b) fintanto che il Sindaco non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'istituto bancario che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione comunale;

c) la Ditta dovrà far inserire nel contratto fidejussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

## **Art. 12 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI**

Nel caso in cui, a lavori ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione comunale concede un termine di 180 per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 9 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La Ditta, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

## **Art. 13 - OPERE CONNESSE GLI INTERVENTI IN PROGETTO - DANNI**

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 smi, è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio di pertinenza della cava, nonché tutte le opere previste negli atti di progetto;
- c) ad una corretta attuazione del piano di sistemazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- d) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

Stante il carattere di pubblica fruibilità connessa ai percorsi ciclabili previsti, pur su terreno privato, La Ditta, oltre a permettere il passaggio agli utenti, si impegna a permettere il futuro accesso ai tecnici del Comune ed annessi mezzi, affinché si possa eseguire l'eventuale manutenzione delle piste, successivamente al collaudo delle stesse.

## **Art. 14 - REGISTRAZIONE**

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972, n° 634.

## **Art. 15 - CONCESSIONE EDILIZIA**

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il permesso di costruire previsto dal DPR n.380 del 6/06/2001 smi e dalla Legge Regionale 30/07/2013 n°15 in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art. 12 del DPR n.380/2001 smi. Non necessitano quindi del permesso di costruire di cui alla citata L.R. n° 15 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione dei piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale. Ogni altro



manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

### TITOLO III°

## **CONTROLLI**

### **Art. 16 - MISURE E CONTROLLI - RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ**

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori.

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di sistemazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;
- computo metrico dei materiali (distinti in terreno agricolo, sterile);
- relazione sull'utilizzo di eventuali materiali di provenienza esterna impiegati e distinti per quantità e qualità.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

### **Art. 17 - PIEZOMETRI**

La società dovrà eseguire il programma di monitoraggio delle acque sotterranee secondo le tempistiche ed il profilo di cui al “Programma di monitoraggio e controllo ambientale” approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 26 del 14/03/2014.

I risultati dei controlli analitici sulle acque di pozzo/piezometri dovranno essere portati a conoscenza dell'AUSL e ARPA (Distretto di Scandiano Via M. Libertà n.8 – 42019 Scandiano RE). La Società dovrà fornire i dati al Comune entro 15 giorni dalla data della misura/prelievo.

### **Art. 18 - VIGILANZA E CONTROLLI**

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi in materia; la ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il

direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari

#### TITOLO IV°

### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

#### **Art. 19 - LAVORI DI MANUTENZIONE**

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 7 della presente convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 8.

#### **Art. 20 - VARIANTI**

Sono ammesse varianti al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sarà considerata come nuovo piano e/o progetto.

#### **Art. 21 - FASI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE**

L'attività di sistemazione dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. L'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente. Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto.

#### **Art. 22 - SISTEMAZIONE FINALE - DISCARICA**

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto.

Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiale, la ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

### **Art. 23 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO**

Qualora, durante le fasi di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro dodici ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al sindaco.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

### **Art. 24 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI**

Qualora, durante le fasi di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici ed oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

### **Art. 25 - LOCALI PER RICOVERO E SERVIZI IGIENICI**

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme del D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303 e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

### **Art. 26 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI**

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

### **Art. 27 - CONTENZIOSO**

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale,

costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.P.C. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

#### **Art. 28 - SANZIONI**

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. n. 17 del 18/07/1991.

Le attività di discarica abusiva che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.P.R. n. 195 del 10/09/1982 e successive modifiche ed integrazioni nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e Leggi Regionali.